REGIONE PUGLIA Repubblica Italiana

REPUBBLICA DEL MONTENEGRO Repubblica Federale di Jugoslavia

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE

26 luglio 1995

Podgorica, 26 jul 1996





## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

# STIPULATO TRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA ED IL PRESIDENTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO

La Regione Puglia, rappresentata dal Prof. Salvatore DISTASO, Presidente della Giunta e la Repubblica del Montenegro, rappresentata dal Presidente del Governo, dott. Milo DJUKANOVIC (d'ora innanzi chiamate "Parti contraenti"):

- determinate nel rinnovare e consolidare gli antichi rapporti di amicizia esistenti tra le due realtà territoriali;
- decise a sviluppare iniziative comuni rivolte a favorire e rafforzare il ruolo delle autonomie regionali per la costruzione di una Europa libera ed unita;
- ritenendo che tali finalità possono essere perseguite attraverso una più forte collaborazione nel campo culturale, sociale ed economico, convengono quanto segue:

# ART. 1

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo delle relazioni in ogni campo di reciproco interesse ed attiveranno iniziative, in via sistematica, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

La collaborazione verrà svolta sulla base della legislazione di riferimento dei rispettivi Paesi, nell'ambito delle competenze attribuite alle Parti ed in stretto raccordo con le rispettive Autorità governative centrali.

Le intese concluse, ai sensi del presente Accordo, impegnano esclusivamente le Parti contraenti e non possono far sorgere oneri finanziari aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci statali.

## ART. 2

La collaborazione tra le Parti contraenti, concernerà in particolare:

a) la promozione dei rapporti tra le istituzioni impegnate nel campo della cultura e dell'istruzione che operano nel proprio territorio;

b) l'interscambio di esperienze rivolto alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed allo sviluppo turistico, anche in termini di infrastrutture e servizi;

c) l'interscambio di esperienze nel campo sanitario, con particolare riferimento alla riabilitazione;

d) l'interscambio di esperienze rivolto allo sviluppo dei settori produttivi di reciproco interesse, attraverso la promozione di sistematici rapporti con le Camere di Commercio, per lo sviluppo di reti informatiche e per la definizione di processi di riconversione, ristrutturazione delle piccole e medie imprese e dei relativi programmi gestionali;

e) la promozione dei rapporti con Istituti che operano nel campo creditiziofinanziario;

f) lo studio del sistema delle comunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture connesse, anche al fine di promuovere una più forte integrazione tra i rispettivi sistemi;

g) l'interscambio delle esperienze in merito alle attività di formazione professionale per gli studenti e per i lavoratori e la promozione di comuni progetti nel campo della innovazione tecnologica tra le strutture specializzate che operano nei rispettivi territori;

h) lo studio per la definizione di nuovi programmi per lo sviluppo interregionale, anche in vista della definizione di specifiche politiche di intervento dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.



1120



193

#### ART. 3

Allo scopo di rafforzare la integrazione culturale e socio-economica, le Parti creeranno le condizioni per favorire, sul proprio territorio, attraverso la partecipazione delle espressioni più significative che operano in tali campi, specifiche manifestazioni e promuoveranno ogni utile iniziativa rivolta a sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese, che operano nel proprio territorio, a mostre e fiere.

#### ART. 4

Le Parti concorderanno, ogni anno, un programma rivolto alla definizione dei temi da approfondire e delle azioni comuni da intraprendere.

Le Parti organizzeranno a turno, una volta all'anno, incontri per verificare i risultati della collaborazione, concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

Le spese relative al soggiorno dei rappresentanti istituzionali delle delegazioni saranno a carico della Parte invitante.

Le spese relative al viaggio saranno a carico di ciascuna delle Parti.

### ART. 5

Ogni Parte designerà una o più persone responsabili della corretta applicazione del presente Accordo di Collaborazione

Le questioni controverse, connesse all'interpretazione dell'Accordo, verranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

#### ART. 6

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui è sottoscritto. Il presente Accordo ha la validità di 5 (cinque) anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri cinque anni, qualora nessuna delle parti provveda ad assicurare formale disdetta scritta, almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

Il presente Accordo è stato sottoscritto a la Podgorica il 26 Luglio 1996 in due esemplari identici, nelle rispettive lingue ufficiali delle Parti contraenti e possiedono la stessa validità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA IL PRESIDENTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO

ore DISTASO

Milo DJUKANOVIC